



**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 7 DEL 24/03/2021



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

(Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/03/2021)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

TITOLO II

NORME GENERALI RELATIVE A CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLAOSTA

Articolo 2 - Concessioni, autorizzazioni e nullaosta

Articolo 3 - Responsabile del procedimento

Articolo 4 - Istanza

Articolo 5 - Istruttoria

Articolo 6 - Rilascio di concessione, autorizzazione o nullaosta

Articolo 7 - Diniego

Articolo 8 - Annullamento, revoca, modifica e rinuncia

Articolo 9 - Durata e termini di esecuzione delle opere

Articolo 10 - Rinnovo

Articolo 11 - Proroghe

Articolo 12 - Verifica

Articolo 13 - Controlli. Occupazioni abusive

Articolo 14 - Subingresso e voltura

Articolo 15 - Oneri per il rilascio

Articolo 16 - Depositi cauzionali

Articolo 17 - Convenzioni speciali

Articolo 18 - Sanzioni

TITOLO III

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19 - Oggetto del canone

Articolo 20 - Soggetti

Articolo 21 - Unicità del canone

Articolo 22 - Versamento del canone

Articolo 23 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone

Articolo 24 - Indennità e sanzioni. Rimozione

Articolo 25 - Contenzioso

Articolo 26 - Funzionario responsabile

CAPO II

OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

SEZIONE I

NORME GENERALI

Articolo 27 - Esclusioni

Articolo 28 - Esenzioni

Articolo 29 - Occupazioni permanenti

Articolo 30 - Occupazioni temporanee

Articolo 31 - Criteri di distinzione spaziale in categorie di tariffa

Articolo 32 - Determinazione del canone

Articolo 33 - Tariffa

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Articolo 34 – Passi carrabili, accessi carrabili e pedonali

Articolo 35 - Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo con condutture e cavi da parte di esercenti di pubblici servizi

Articolo 36 - Innesti o allacci a impianti di pubblici servizi

Articolo 37 - Opere in galleria

Articolo 38 - Distributori di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Autoveicoli

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 39 - Regime generale

Articolo 40 - Occupazione in occasione di mercati, fiere e festeggiamenti

Articolo 41 - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli

Articolo 42 - Occupazione con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Articolo 43 - Occupazioni del suolo, sottosuolo o soprassuolo

Articolo 44 - Occupazioni con autovetture ad uso privato

Articolo 45 Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia

Articolo 46 - Occupazioni in occasione di manifestazioni

CAPO III

MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 47 - Determinazione del canone

Articolo 48 - Esenzioni

Articolo 49 - Riduzioni

Articolo 50 - Rimborso

Articolo 51 - Versamento e scadenze

CAPO IV

CONCESSIONI D'USO DI SUPERFICI DEL DEMANIO STRADALE

Articolo 52 - Oggetto delle concessioni

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53 – Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento

Articolo 54 - Entrata in vigore ed efficacia

ALLEGATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone", istituito dalla Provincia di Varese in sostituzione del COSAP, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e comunque di ogni canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti della Provincia di Varese, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il presente regolamento disciplina:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) le esenzioni o riduzioni ulteriori rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

d) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del comma 821 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il canone, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

3. Il presupposto del canone, ai sensi dell'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Varese e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

4. Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

- Allegato "A" Elenco delle strade provinciali divise in Classi Tariffarie;
- Allegato "B" Tariffario occupazioni di aree e spazi pubblici;
- Allegato "C" Tariffario mezzi pubblicitari.
- Allegato "D" Tariffario spese di istruttoria.

TITOLO II

NORME GENERALI RELATIVE A CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLAOSTA

Articolo 2 - Concessioni, autorizzazioni e nullaosta

1. Sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Varese, sedi stradali, loro pertinenze, sono soggetti a concessione, in conformità alla vigente normativa:

a) gli attraversamenti o l'uso con corsi d'acqua (compresi i canali d'irrigazione), infrastrutture e impianti tecnologici (condutture idriche, acquedotto, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo), sottopassi o sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti o opere (art. 25 d.lgs. n. 285/1992);

b) le occupazioni con chioschi, edicole ed altre installazioni (art. 20, comma 2, d.lgs. n. 285/1992);

c) le occupazioni provvisorie con autoveicoli adibiti al commercio ambulante;

d) le opere, i depositi e i cantieri stradali (art. 21, comma 1, d.lgs. 285/1992);

2. Ogni occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Varese, sedi stradali, loro pertinenze, relative fasce di rispetto nonché aree di visibilità, diversa da quelle di cui al comma 1, necessita di autorizzazione. A titolo esemplificativo, è richiesta l'autorizzazione della Provincia di Varese in relazione a:

a) accesso carraio a piazzale distributore carburanti, ad abitazione, a edificio industriale, al fondo, a cascina rurale, a strada privata, pedonale (art. 22 d.lgs. n. 285/1992);

b) occupazione con cartelli ed altri mezzi pubblicitari (art. 23, comma 4, d.lgs. n. 285/1992).

3. Per i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia di Varese (art. 26, comma 3, d.lgs. 285/1992).

4. Per la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari su strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati il rilascio dell'autorizzazione compete al Comune ed è subordinato al preventivo nulla osta tecnico da parte della Provincia di Varese (artt. 2, comma 7, e 23, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 285/1992).

Articolo 3 - Responsabile del procedimento

1. Ogni procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti di cui all'articolo 2 è assegnato al dirigente dell'Area Tecnica.
2. Il dirigente può assegnare, anche in via ordinaria e continuativa, la responsabilità del procedimento ad un dipendente addetto alla propria unità organizzativa, ovvero, per esigenze straordinarie e previo accordo con il relativo dirigente, ad un dipendente addetto ad un'altra unità organizzativa.
3. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'articolo 6 della legge n. 241 del 1990. 4. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad esprimere pareri, valutazioni tecniche, nulla osta, eventuali altri atti di assenso e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Essi si conformano alla disciplina vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Articolo 4 - Istanza

1. Le istanze rivolte al rilascio di concessioni, autorizzazioni o nullaosta vanno presentate alla Provincia di Varese – Settore Trasporto e Catasto Strade avvalendosi dell'apposita modulistica, disponibile anche sul sito internet istituzionale. Le istanze relative ad interventi situati all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti dovranno essere presentate direttamente all'ente titolato al rilascio del provvedimento finale, sarà cura di quest'ultimo richiedere il prescritto nulla osta alla Provincia di Varese.
2. In relazione alle diverse categorie d'intervento, la modulistica indica i soggetti legittimati alla presentazione della domanda, la documentazione amministrativa e tecnica da produrre, la misura dei versamenti previsti a titolo di oneri istruttori e canone e quanto altro necessario per la regolare istruttoria della pratica.
3. Le domande dirette al conseguimento di concessioni, autorizzazioni o nullaosta sono corredate dalla prova dell'avvenuto versamento degli oneri di istruttoria di cui all'articolo 15.
4. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, previa tempestiva comunicazione, sia tramite mail sia tramite pec. Nel caso in cui i lavori di riparazione comportino la manomissione di un tratto consistente di strada sarà necessario presentare la relativa domanda di occupazione. In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione si considera abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

Articolo 5 - Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ove ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, procede tempestivamente ai fini della conclusione del procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, ovvero mediante nota sottoscritta dal dirigente o funzionario delegato, da trasmettere via PEC oppure, laddove ciò risulti impossibile, a mezzo raccomandata A/R.
2. La Provincia di Varese provvede a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, attraverso comunicazione personale, da rendersi se possibile per via telematica, anche con semplice messaggio di posta elettronica recante richiesta di riscontro con la medesima modalità.
3. Il responsabile del procedimento, ove ravvisi l'incompletezza o la irregolarità della domanda o ritenga che ai fini dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della Provincia di Varese o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, o comunque l'acquisizione di integrazioni o chiarimenti tecnici, è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, richiedendo le integrazioni del caso.
4. La domanda decade se, trascorso un periodo di 60 giorni, non siano pervenute alla Provincia di Varese le integrazioni richieste, salvo proroga disposta a seguito di richiesta motivata dell'interessato. In caso di decadenza, ancorché non ancora pronunciata dalla Provincia di Varese, è ammessa la presentazione di una nuova domanda.
5. La Provincia di Varese non risponde di eventuali ragioni ostative sopravvenute dopo la presentazione della domanda a causa della modifica di norme o di situazioni di fatto nel frattempo intervenute.
6. In caso di occupazioni illegittime rilevate dagli Uffici, la Provincia di Varese, qualora ne sussistano i presupposti, rilascia in sanatoria il provvedimento pertinente secondo le modalità del presente Regolamento, con l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre norme vigenti.
7. Le occupazioni di suolo pubblico compiute ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modifiche seguono le tempistiche e le modalità contemplate dal decreto medesimo.

Articolo 6 - Rilascio di concessione, autorizzazione o nullaosta

1. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, e riscontrata la presenza dei presupposti richiesti, il rilascio delle concessioni, autorizzazioni e nullaosta di cui all'articolo 2 compete al dirigente o al funzionario dallo stesso delegato alla relativa adozione.
2. Il provvedimento richiesto è adottato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salve le sospensioni o interruzioni del procedimento. Per le occupazioni compiute ai sensi del

Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modifiche, ovvero da altre normative speciali prevalenti, si applicano i diversi termini ivi stabiliti.

3. Nel provvedimento sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.

4. Il provvedimento deve essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, a tutti i funzionari incaricati dalla Provincia di Varese o alle altre Autorità competenti. Il provvedimento in formato digitale è stampato o reso disponibile immediatamente attraverso strumento informatico.

Articolo 7 - Diniego

1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento o il dirigente competente comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di motivi ostativi l'istante può presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data della comunicazione e ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni o, in loro mancanza, dalla data di scadenza del termine di dieci giorni di cui al secondo periodo.

2. Il provvedimento di diniego è motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, anche con riguardo all'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi del comma 1, indicando in tal caso, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

3. Se le ragioni del diniego risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama.

4. Nel provvedimento sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

5. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese istruttorie, né alla restituzione di eventuali documenti presentati.

Articolo 8 - Annullamento, revoca, modifica e rinuncia

1. Gli atti di concessione, autorizzazione o nullaosta si intendono comunque rilasciati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con facoltà della Provincia di Varese di annullarli e revocarli secondo quanto previsto dalla legge 241 del 1990 o di modificarli per motivi di pubblico interesse o connessi alle clausole contenute nell'atto, nonché per qualsiasi altra ragione motivata da parte dell'Amministrazione Metropolitana. La modifica d'ufficio del provvedimento originario non può dare titolo a rivalse o pretese di qualsivoglia genere, salvo quanto previsto dalla legge.

2. Qualsiasi richiesta di modifica, sia in corso d'opera sia successiva, deve essere oggetto di domanda scritta e motivata, corredata dalla prova dell'avvenuto versamento dei relativi oneri.

3. La revoca della concessione, autorizzazione o nullaosta concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione del canone versato anticipatamente, senza interessi.
4. La rinuncia dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali e non alla restituzione del canone o degli oneri accessori versati anticipatamente.
5. La rinuncia a eseguire le opere deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Provincia di Varese dal titolare della concessione o autorizzazione.
6. Nel caso di annullamento, revoca o rinuncia il titolare od eventuale altro obbligato deve restituire il relativo provvedimento in originale, se rilasciato in formato cartaceo, e ripristinare a proprie cure e spese l'area interessata e le sue pertinenze, nei modi e termini previsti da eventuali prescrizioni particolari dettate dalla Provincia di Varese.

Articolo 9 - Durata e termini di esecuzione delle opere

1. Le concessioni o le autorizzazioni sono permanenti o temporanee. Sono permanenti quelle di durata pari ad un anno o superiore.
2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni permanenti, rinnovabili alla loro scadenza, non può comunque eccedere gli anni 29.
3. Il nullaosta emesso dalla Provincia di Varese è rinnovato alla scadenza della concessione o autorizzazione di competenza del Comune od altro ente.
4. La durata dell'occupazione di suolo di cui all'articolo 1 per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'utilizzazione dei relativi lavori.
5. Per la concessione relativa ad impianti di servizi pubblici, la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.
6. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell'atto stesso.
7. Qualora la concessione o l'autorizzazione preveda termini per l'inizio o per la conclusione dei lavori, detti termini sono ritenuti essenziali ed il loro mancato rispetto comporta, in via ordinaria, la decadenza della concessione o della autorizzazione, salvo proroghe consentite dalla Provincia di Varese, a seguito di richiesta idoneamente motivata, da presentarsi prima della scadenza del termine, che consente automaticamente il protrarsi del medesimo fino alla data della decisione sulla richiesta.

Articolo 10 - Rinnovo

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti non si rinnovano tacitamente. La domanda di rinnovo è presentata alla Provincia di Varese almeno 60 giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi del provvedimento originario e copia delle ricevute di pagamento del canone patrimoniale.

2. Per le concessioni e autorizzazioni temporanee, la domanda di rinnovo deve essere prodotta in tempo utile prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi del provvedimento originario e copia delle ricevute di pagamento del canone patrimoniale.

3. In sede di rinnovo l'interessato è tenuto alla corresponsione di quanto previsto dall'articolo 15.

4. La Provincia di Varese non rilascia il rinnovo ove sopravvengano ragioni ostative determinate da fatti o atti intervenuti successivamente all'adozione dell'atto di cui si chiede il rinnovo.

Articolo 11 - Proroghe

1. Se i lavori sono stati iniziati, ma non possono essere ultimati nei tempi assegnati dal provvedimento, il titolare deve presentare istanza motivata di proroga del termine di ultimazione entro 10 giorni lavorativi antecedenti la sua scadenza.

2. Se scaduti i termini previsti i lavori non sono stati iniziati, il titolare può presentare istanza motivata di proroga, che potrà essere emessa previa verifica del rispetto della vigente normativa tecnica. Qualora non possa essere rilasciato il rinnovo, perché in contrasto con sopravvenute ragioni tecniche, il richiedente può presentare nuova domanda.

Articolo 12 - Verifica

1. Durante lo svolgimento delle lavorazioni e a lavori ultimati, un dipendente della Provincia di Varese di idonea qualifica, verifica la rispondenza delle opere realizzate alle condizioni e prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione, autorizzazione o nullatosta.

2. Se da tale verifica risultino delle difformità o inosservanze alle prescrizioni, il dipendente segnalerà le violazioni riscontrate ai competenti organi di polizia.

Articolo 13 - Controlli. Occupazioni abusive

1. La Provincia di Varese può disporre sopralluoghi ispettivi e qualsiasi altra attività di controllo, nei limiti e con le garanzie previste dalla legge.

2. Il titolare del provvedimento può comunque richiedere la verifica dello stato di fatto e di diritto relativo alla propria occupazione.

3. Sono occupazioni abusive quelle:

a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

c) che si protraggono oltre il termine previsto dalla concessione/autorizzazione o nei relativi atti di proroga regolarmente rilasciati;

d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;

e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia dichiarata dall'Autorità la sospensione dell'attività cui sono connesse;

f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Articolo 14 - Subingresso e voltura

1. In caso di trasferimento del titolo della concessione, autorizzazione o nulla-osta il cedente, entro il termine del 31 dicembre, deve presentare alla Provincia di Varese una domanda di voltura dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione ed il soggetto subentrante. La dichiarazione del cedente è effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 15 - Oneri per il rilascio

1. Il rilascio delle autorizzazioni, concessioni e nullaosta è assoggettato al versamento degli oneri di istruttoria. La misura degli oneri è fissata in fase di prima applicazione dal presente regolamento, secondo quanto previsto nell'Allegato "D", successivamente le tariffe sono determinate con Deliberazione del Presidente della Provincia di Varese entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione (art. 1 comma 169 L. 296/2006).

2. Ogni eventuale ulteriore onere, tributario o non tributario, relativo al provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta è a carico del richiedente.

3. Le occupazioni di suolo pubblico con impianti di comunicazione elettronica sono soggette agli oneri previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modifiche.

4. Il provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta non è obbligatoriamente soggetto a registrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, Tabella, art. 1.

Articolo 16 - Depositi cauzionali

1. Per lavori che comportano la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze, all'atto della domanda il richiedente deve dar prova di aver costituito deposito cauzionale, anche attraverso polizza fideiussoria, a garanzia della regolare esecuzione dei ripristini, fatto salvo quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modifiche.

2. Lo svincolo della cauzione è disposta, su richiesta dell'interessato, una volta verificata da parte della Provincia di Varese la regolare esecuzione dei ripristini.

3. Il deposito cauzionale è comunque decurtato delle spese sostenute dalla Provincia di Varese per rimettere l'area e le sue pertinenze nelle originarie condizioni, qualora non vi abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo imperfetto, il titolare dell'autorizzazione o concessione.

4. Su richiesta degli interessati, verificata la sussistenza delle condizioni, può essere autorizzata la costituzione di deposito cauzionale annuale forfettizzato.

Articolo 17 - Convenzioni speciali

1. La Provincia di Varese si riserva la facoltà di stipulare con Enti e imprese di erogazione di pubblici servizi convenzioni speciali, in conformità con le norme contenute nel presente Regolamento, disciplinanti le concessioni per la posa di tubazioni o impianti di qualsiasi genere.

Articolo 18 - Sanzioni

1. Con riferimento alla materia di cui al presente Titolo II restano salve le sanzioni principali ed accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del codice della strada).

TITOLO III

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo:

a) di strade provinciali e loro pertinenze, ad eccezione dei tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada di cui al d.lgs. n. 285/1992. Nei comuni fino a 10.000 abitanti, per i tratti di strade di proprietà della Provincia di Varese situati all'interno dei loro centri abitati, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione determina l'obbligo per l'occupante di versare il canone alla Provincia di Varese quale ente proprietario della strada. In detti tratti di strada ai sensi degli articoli 23, comma 4 e 26, comma 3, del codice della strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune previo nullaosta della Provincia di Varese, con il quale si dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo all'adozione del provvedimento comunale;

b) di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Varese;

c) di tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi di legge, servitù di uso pubblico.

Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1 nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Varese, a far data dal passaggio stesso.
4. È soggetta al canone l'occupazione di aree e spazi di cui al comma 1 per la diffusione di messaggi pubblicitari necessitante dell'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade provinciali o in vista di esse, di cui agli articoli 23, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 e 53, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n.495/1992.
5. È soggetta al canone la concessione d'uso temporaneo di superfici del demanio stradale ubicate oltre la piattaforma, comprese all'interno della fascia di rispetto stradale e tenute a disposizione dalla Provincia di Varese per eventuali futuri utilizzi a fini viabilistici.
6. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive di cui all'articolo 13, comma 3, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
7. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per i quali la Provincia di Varese abbia competenza per legge o in virtù di accordi con la Regione.

Articolo 20 - Soggetti

1. Il canone è dovuto alla Provincia di Varese dal titolare dell'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione di fatto, anche in maniera abusiva. Per l'occupazione finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nel caso di contitolarità della concessione o autorizzazione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile. In caso di contitolarità, obbligato principale al pagamento del canone è il primo intestatario del provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta. La Provincia di Varese informa, laddove possibile a mezzo posta elettronica certificata, i soggetti tenuti in solido al pagamento del canone del contenuto dell'obbligazione, avvertendo che il mancato pagamento da parte dell'obbligato principale comporta la notifica dell'avviso d'accertamento a ciascuno di essi.
3. Nel caso di pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

4. Per gli anni successivi a quelli del rilascio dell'atto di concessione, autorizzazione o nulla-osta o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

5. In caso di occupazione o diffusione di pubblicità relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del canone, in quanto rappresentante del condominio ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.

Articolo 21 - Unicità del canone

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della legge n. 160/2019 di spettanza del Comune esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e comunque limitatamente alle fattispecie in cui il Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia di Varese il canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza della Provincia di Varese.

Articolo 22 - Versamento del canone

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

2. Il versamento del canone è effettuato direttamente alla Provincia di Varese prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, anche per la diffusione dei messaggi pubblicitari e dei relativi nulla osta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 835 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Per le occupazioni permanenti, i soggetti passivi devono presentare alla Provincia di Varese attestazione dell'avvenuto versamento del canone specificando nella causale del versamento gli estremi dell'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta.

4. Il versamento del canone, con arrotondamento alla unità intera di euro immediatamente superiore, è effettuato direttamente su conto corrente della Provincia di Varese da essa indicato, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla Provincia di Varese o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.

5. La quantificazione del canone, solo per il primo anno di rilascio dell'atto, è determinata in ragione dei mesi di durata della concessione o autorizzazione, computandosi per intero il mese di rilascio.

6. Nel caso di subentro ad altro contribuente nella titolarità della concessione/autorizzazione, il subentrante deve presentare alla Provincia di Varese apposita denuncia entro 60 giorni successivi a

quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone per l'annualità in corso, qualora non già effettuato dal cedente. Di contro, il cedente non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro alla Provincia di Varese, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il trasferimento è avvenuto, della comunicazione di cessazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il trasferimento della titolarità concessione/autorizzazione. L'omessa presentazione della comunicazione di "cessazione" da parte del cedente non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi in cui il subentrante abbia presentato alla Provincia di Varese regolare denuncia di subentro.

7. Il versamento del canone, dopo il primo anno, deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di Deliberazione del Presidente della Provincia di Varese di determinazione delle tariffe. Qualora tale deliberazione fosse adottata oltre il 30 settembre il versamento del canone dovrà comunque avvenire entro il 31 dicembre.

8. Per le occupazioni con condutture, cavi ed impianti funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 35, il versamento del canone deve essere effettuato entro il termine previsto dal comma 7. In caso di variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il gestore comunica la variazione entro il 31 dicembre e il versamento di eventuale conguaglio deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

9. Per le occupazioni temporanee il canone dovuto deve essere pagato prima del rilascio dell'atto autorizzativo che le legittima unitamente alla presentazione del modello di autodenuncia predisposto dalla Provincia di Varese.

Articolo 23 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone

1. La Provincia di Varese controlla le dichiarazioni presentate nell'ambito delle istanze, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle dichiarazioni o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dalla Provincia di Varese e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. La Provincia di Varese provvede all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni nei casi d'infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o autodenuncia. A tal fine emette apposito avviso d'accertamento motivato nel quale sono indicati il canone nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o, laddove non risulti possibile, a

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il quinto anno successivo alla data dell'accertamento.

4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

6. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso la Provincia di Varese provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Articolo 24 - Indennità e sanzioni. Rimozione

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette:

a) ad una indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello del canone, maggiorato del 50 per cento, con un minimo di euro 51,00.

2. Il tardivo o parziale versamento del canone è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone stesso o al maggior canone dovuto, con un minimo di euro 51,00.

3. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. La Provincia di Varese procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di apposito verbale di contestazione ex artt. 20, 21 e 23 del Codice della Strada, redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 25 - Contenzioso

1. L'avviso di accertamento di cui all'articolo 23 è impugnabile davanti al giudice competente per legge. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo delle autorizzazioni/concessioni, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 26 - Funzionario responsabile

1. Il dirigente individua il funzionario responsabile secondo quanto riportato all'art. 3 del presente Regolamento

CAPO II

OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

SEZIONE I

NORME GENERALI

Articolo 27 - Esclusioni

1. Sono escluse dal canone:

- a) le occupazioni realizzate sui tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti individuabili a norma dell'art. 2 comma 7, del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285;
- b) balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- c) innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi effettuati da privati;
- d) le occupazioni con passi carrabili a qualsiasi edificio o terreno;
- e) le occupazioni permanenti con griglie e chiusini;
- f) le occupazioni permanenti con tende;
- g) le occupazioni permanenti con canali di irrigazione;

Articolo 28 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone, ai sensi del comma 833 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le fattispecie ivi riportate nelle parti in cui esse trovano applicazione.

2. Sono altresì esenti dal canone, ai sensi del comma 834 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le seguenti fattispecie:

a) le tabelle che interessano la circolazione stradale, fatto salvo il pagamento del canone laddove contengano indicazioni pubblicitarie;

b) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;

d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia di Varese al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione sia effettuata per fini non economici e l'iniziativa sia realizzata con il patrocinio della Provincia di Varese;

g) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, definita ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

h) le occupazioni di cui all'art. 34 del presente regolamento.

Articolo 29 - Occupazioni permanenti

1. Ai fini dell'applicazione del canone sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

2. Il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

3. Il canone è dovuto anche nel caso di rinuncia, in corso d'anno, da parte dell'occupante.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Provincia di Varese, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 30 - Occupazioni temporanee

1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato in rapporto ai giorni di effettiva occupazione, in base ad una misura giornaliera di tariffa.

Articolo 31 - Criteri di distinzione spaziale in categorie di tariffa

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza della zona nella quale insiste l'occupazione. A tal fine, la Provincia di Varese stabilisce la classificazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche in categorie di tariffa. L'elenco di classificazione è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e stabilmente sul sito internet istituzionale della Provincia di Varese.

2. In fase di prima applicazione, la classificazione di cui al comma 1 è stabilita dall'Allegato "A" al presente regolamento.

Articolo 32 - Determinazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio della Provincia di Varese in cui è effettuata l'occupazione, secondo quanto disciplinato dal presente Titolo e dagli Allegati "A" e "B", parte integrante del presente regolamento.

2. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, ad eccezione del criterio riservato agli erogatori di pubblici servizi di cui all'articolo 35.

3. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

4. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente comma 3 si tiene conto delle sole occupazioni contigue, comunque riferibili alla stessa unità abitativa o al medesimo fondo, anche se assentite con provvedimenti differenti.

5. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

6. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

7. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 33 - Tariffa

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione. La misura del canone è calcolata moltiplicando la tariffa standard annua, come fissata nell'Allegato "B" al presente regolamento, per il numero dei metri quadrati dell'occupazione, tenuto conto della classificazione delle strade e spazi pubblici di cui all'Allegato "A" e applicando le riduzioni e le altre modalità previste dal regolamento stesso.

2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera, come fissata nell'Allegato "B" al presente regolamento, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione, tenuto conto della classificazione delle strade e spazi pubblici di cui all'Allegato "A" e applicando le riduzioni e le altre modalità previste dal regolamento stesso.

3. In fase di prima applicazione le tariffe standard, in relazione alle singole categorie, sono stabilite dall'Allegato "B" al presente regolamento. Successivamente, le tariffe sono determinate dalla

Provincia di Varese entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo, stabilendo gli importi unitari spazio-temporali di occupazione permanente e temporanea del suolo. In mancanza di tale atto restano in vigore le tariffe precedenti.

4. Gli importi, comunque, sono sempre rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Articolo 34 – Passi carrabili, accessi carrabili e pedonali

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o da banchine o, comunque, da una modifica del piano stradale, anche con riempimento della scarpata, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Il canone annuo per l'occupazione permanente è dovuto, fuori dai centri abitati, qualora i suddetti manufatti siano di proprietà della Provincia di Varese, mentre sono sempre dovuti gli oneri di istruttoria per il rilascio del provvedimento. Lungo le tratte interne ai centri abitati la competenza è dei rispettivi comuni.

2. Gli accessi carrabili sono considerati tutti quegli accessi a filo piano stradale senza la costruzione di modifiche dello stesso. Il canone annuo per l'occupazione permanente non è dovuto, mentre sono sempre dovuti gli oneri di istruttoria per il rilascio del provvedimento.

3. Gli accessi pedonali possono essere realizzati con le modalità costruttive di cui al comma 1 o 2, in entrambi i casi il canone annuo per l'occupazione permanente non è dovuto, mentre sono sempre dovuti gli oneri di istruttoria per il rilascio del provvedimento.

Articolo 35 - Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo con condutture e cavi da parte di esercenti di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio della Provincia di Varese con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 831 della legge 160/2019 la misura unitaria di tariffa di cui al comma 1 è pari a euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800.

3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a

rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Le società erogatrici di servizi di pubblica utilità sono tenute a trasmettere l'autodichiarazione attestante il numero di utenze servite.

5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. La Provincia di Varese ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento dà luogo ad immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi o la sede stradale, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Articolo 36 - Innesti o allacci a impianti di pubblici servizi

1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, il canone annuo per l'occupazione permanente non si applica, mentre è dovuto il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del provvedimento.

Articolo 37 - Opere in galleria

1. La Provincia di Varese, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto d'imporre, oltre al canone, un contributo una volta soltanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al cinquanta per cento delle spese medesime.

Articolo 38 - Distributori di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Autoveicoli

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica, quali ad esempio i distributori di bevande, dolciumi, para-farmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo della Provincia di Varese è dovuto il canone annuale in base alle tariffe approvate secondo le modalità di cui all'articolo 32, entro i limiti stabiliti dalla legge e graduata ai sensi dell'articolo 31. Il medesimo canone è dovuto per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico su aree a ciò destinate.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 39 - Regime generale

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato osservando le modalità e i criteri di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33.

2. La tariffa standard è stabilita secondo il disposto dell'articolo 33.

3. Per le occupazioni di spazi sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un quarto.

Articolo 40 - Occupazione in occasione di mercati, fiere e festeggiamenti

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di mercati, fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante di cui all'articolo 42, la tariffa è stabilita ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 41 - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli

1. Le tariffe di cui alla presente sezione sono ridotte dell'80 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Articolo 42 - Occupazione con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. La tariffa per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è ridotta dell'80 per cento.

2. Per le installazioni di cui al comma 1 le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Articolo 43 - Occupazioni del suolo, sottosuolo o soprassuolo

1. Per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprassuolo al canone sono applicate le seguenti riduzioni:

a) solo per la superficie eccedente i 1.000 mq la tariffa è ridotta al 10% (fino a 1.000 mq è ordinaria);

b) quando il periodo di occupazione supera quello autorizzato la tariffa ordinaria è aumentata del 20%.

Articolo 44 - Occupazioni con autovetture ad uso privato

1. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia di Varese sono soggette al canone con tariffa stabilita ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 45 Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia

1. Le tariffe per l'occupazione realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia sono soggette al canone con tariffa stabilita ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 46 - Occupazioni in occasione di manifestazioni

1. La tariffa ordinaria per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, è ridotta dell'80 per cento.

2. Sono esonerati dall'obbligo del pagamento del canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

CAPO III

MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 47 - Determinazione del canone

1. Il canone per l'occupazione con mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

2. La misura del canone richiesto a fronte del rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è determinata in base ai parametri della tipologia, dimensione e posizione del mezzo pubblicitario, nonché della classe funzionale della strada interessata secondo quanto previsto dall'Allegato "A".

3. Ogni domanda di autorizzazione deve riguardare un singolo impianto per quanto concerne i "cartelli pubblicitari" e "preinsegne", la singola attività per quanto concerne le "insegne d'esercizio" e la medesima strada provinciale per i "segnali turistici e di territorio" e i "segnali che forniscono indicazioni utili".

4. La misura del canone è fissata in fase di prima applicazione dal presente regolamento, secondo quanto previsto nell'Allegato "C" ed applicando le riduzioni e le altre modalità previste dal regolamento. Successivamente le tariffe sono determinate con Deliberazione del Presidente della Provincia di Varese entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione (art. 1 comma 169 L. 296/2006).

Articolo 48 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati, ai sensi del comma 825, ultima parte, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) ai sensi del comma 833 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le fattispecie ivi riportate nelle parti in cui esse trovano applicazione.

2. Ferme restando le esenzioni dal canone richiamate al comma 1, sono esentate dal pagamento del canone le occupazioni connesse a diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e la manifestazione sia realizzata con il patrocinio della Provincia di Varese.

Articolo 49 - Riduzioni

1. Per le occupazioni connesse a diffusioni di messaggi pubblicitari si applicano le seguenti riduzioni del canone:

a) 50 per cento per le diffusioni di messaggi pubblicitari con mezzi eccedenti i mille metri quadrati;

b) 50 per cento per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e la manifestazione sia realizzata senza il patrocinio della Provincia di Varese;

c) 50 per cento per le diffusioni di messaggi pubblicitari con spettacoli viaggianti;

d) 100 per cento, per i primi tre anni, limitatamente ai "Segnali turistici di territorio" per la prima ditta che ne richieda la posa; i pali saranno posati e mantenuti in buono stato di conservazione dalla stessa, ma la proprietà dei sostegni diventerà della Provincia di Varese.

Articolo 50 - Rimborso

1. Il canone non è rimborsabile in caso di revoca o rinuncia dell'autorizzazione.

Articolo 51 - Versamento e scadenze

1. Il versamento del canone è effettuato direttamente alla Provincia di Varese contestualmente al rilascio dell'autorizzazione al mezzo pubblicitario. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

2. Il canone relativo al primo anno (solare) di rilascio dell'autorizzazione viene calcolato in dodicesimi comprendendo il mese di rilascio.

3. Il versamento del canone, dopo il primo anno, deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di Deliberazione del Presidente della Provincia di Varese di determinazione delle tariffe. Qualora tale deliberazione fosse adottata oltre il 30 settembre il versamento del canone dovrà comunque avvenire entro il 31 dicembre.

4. Il pagamento del canone dei mezzi pubblicitari temporanei deve essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione.

5. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro superiore.

6. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza dell'autorizzazione.

CAPO IV

CONCESSIONI D'USO DI SUPERFICI DEL DEMANIO STRADALE

Articolo 52 - Oggetto delle concessioni

1. È soggetto a canone l'uso temporaneo di superfici demaniali ubicate oltre la piattaforma, comprese all'interno della fascia di rispetto stradale e tenute a disposizione dalla Provincia di Varese per eventuali futuri utilizzi a fini viabilistici, concesso a soggetti privati, enti pubblici, gestori di pubblici servizi ed altri soggetti mediante convenzione.

2. Rientrano tra gli usi temporanei delle superfici i seguenti utilizzi:

a) uso agricolo, per sfalcio erba, coltivazione, ecc.

b) uso residenziale per orti, giardini, ingressi adiacenti all'abitazione del richiedente

c) piazzali ed aree ad uso non esclusivo per parcheggi e depositi di attività commerciali, industriali, artigianali, ecc.

d) piazzali ed aree ad uso esclusivo per attività commerciali, industriali, artigianali, ecc. non utilizzati per vendita diretta al pubblico

e) uso da parte di imprese erogatrici di pubblici servizi per la posa di impianti tecnologici, nel caso di occupazione del suolo che non limita di fatto l'utilizzo del bene da parte della Provincia di Varese (ad esempio condutture aeree o sotterranee)

f) uso del suolo da parte di società telefoniche e del settore ICT (Information and Communication Technology) per la posa di antenne di trasmissione, amplificazione di segnale, ponti radio, ecc.

g) uso del suolo da parte di Comuni per la realizzazione di servizi pubblici

3. Gli utilizzi di cui al comma 2 ed eventuali ulteriori utilizzi del suolo demaniale, eventualmente anche a titolo gratuito, per esigenze particolari delle parti contraenti, verranno regolati con apposite convenzioni a canoni di mercato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53 – Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento

1. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogate le norme dei regolamenti della Provincia di Varese e degli atti aventi natura regolamentare relativi al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 28.02.2000 ed ai canoni sostituiti dal canone disciplinato dal presente regolamento, che risultino in contrasto con quanto dallo stesso stabilito.

2. Resta in vigore il regolamento provinciale sui mezzi pubblicitari approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 26/10/2010 con la seguente modifica nell'allegato 1 al suddetto regolamento: "Criteri per il riordino dei segnali di cui all'art.134 del D.P.R. 495/92", il capitolo "PALI DI SOSTEGNO" viene così modificato: "I pali saranno posati e mantenuti in buono stato di conservazione dalla prima ditta che ne richieda la posa, ma la proprietà degli stessi diventerà della Provincia di Varese; il canone della prima freccia non sarà versato alla Provincia per i primi tre anni; ciascuna ditta chiederà comunque alla Provincia di poter installare sui pali esistenti la (o le) propria/e freccia/e fino al completamento dell'impianto".

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari della Provincia di Varese relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e servizi, sulla contabilità ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 54 - Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'organo Consiliare Provinciale.

2. In relazione alle modifiche legislative successive alla data di approvazione del presente regolamento, si applica il principio dell'abrogazione tacita di cui all'articolo 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale" contenute nel Codice civile.

ALLEGATI

- Allegato "A" Elenco delle strade provinciali divise in Classi Tariffarie;
- Allegato "B" Tariffario occupazioni di aree e spazi pubblici;
- Allegato "C" Tariffario mezzi pubblicitari.
- Allegato "D" Tariffario spese di istruttoria

ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI DIVISE IN CLASSI TARIFFARIE

ZONA	S.P.n.	Comune	Tratto	centro abitato	da Km	a Km	estesa	CATEGORIA	CLASSE TARIFFARIA
6	1	GAVIRATE	EXTRAURBANO		0	985	985	C	1 [^]
6	1	GAVIRATE	URBANO	GAVIRATE E VOLTORRE	985	1980	995	E	1 [^]
6	1	GAVIRATE	EXTRAURBANO		1980	3356	1376	C	1 [^]
6	1	GAVIRATE	URBANO	OLTRONA E GROPPELLO	3356	4500	1144	E	1 [^]
6	1	GAVIRATE - VARESE - BUGUGGIATE	EXTRAURBANO		4500	13786	9286	C	1 [^]
6	1 RP 1	GAVIRATE	URBANO	GAVIRATE	0	163	163	E	1 [^]
6	1 RP 2	GAVIRATE	URBANO	GAVIRATE	0	153	153	E	1 [^]
6	1 RP 3	GAVIRATE	URBANO	GAVIRATE	0	101	101	E	1 [^]
6	1 RP 4	GAVIRATE	URBANO	GAVIRATE	0	64	64	E	1 [^]
6	1 RP 5	BUGUGGIATE	EXTRAURBANO		0	18	18	C	1 [^]
6	1 RP 5	BUGUGGIATE	URBANO	BUGUGGIATE	18	329	311	E	1 [^]
6	1 RP 6	BUGUGGIATE	EXTRAURBANO		0	19	19	C	1 [^]
6	1 RP 6	BUGUGGIATE	URBANO	BUGUGGIATE	19	243	224	E	1 [^]
6	1 U 1	VARESE	EXTRAURBANO		0	236	236	C	1 [^]
6	1 Var.	GAVIRATE, COCQUIO TREVISAGO	EXTRAURBANO		0	8705	8705	C	1 [^]
6	1 Var. RP 1	GAVIRATE	EXTRAURBANO		0	125	125	C	1 [^]
6	1 Var. RP 2	GAVIRATE	EXTRAURBANO		0	149	149	C	1 [^]
6	1 Var. U 1	GAVIRATE	EXTRAURBANO		0	207	207	C	1 [^]
3	2	VENEGONO SUPERIORE	EXTRAURBANO		0	665	665	C	1 [^]
3	2	VENEGONO SUPERIORE	URBANO	VENEGONO SUPERIORE	665	4016	3351	E	1 [^]
3	2	VENEGONO INFERIORE	URBANO	VENEGONO INFERIORE	4016	5967	1951	E	1 [^]
3	2	TRADATE, LONATE CEPPINO	EXTRAURBANO		5967	7045	1078	C	1 [^]
3	2	LONATE CEPPINO	URBANO	LONATE CEPPINO	7045	8830	1785	E	1 [^]
3	2	LONATE CEPPINO, CAIRATE	EXTRAURBANO		8830	10227	1397	C	1 [^]
3	2	CAIRATE	URBANO	CAIRATE	10227	11495	1268	E	1 [^]
3	2	BUSTO ARSIZIO	EXTRAURBANO		14292	16550	2258	C	1 [^]
3	2 dir. 1	VENEGONO SUPERIORE	URBANO	VENEGONO SUPERIORE	0	1190	1190	E	1 [^]
2	3	VEDANO OLONA, MALNATE	EXTRAURBANO		0	1425	1425	C	1 [^]
2	3	MALNATE, CANTELLO	EXTRAURBANO		3595	9189	5594	C	1 [^]
2	3	CANTELLO	URBANO	GAGGIOLO	9189	9985	796	E	1 [^]
2	3	CLIVIO	EXTRAURBANO		9985	10820	835	C	1 [^]
2	3	VIGGIU	URBANO	VIGGIU	12500	14433	1933	E	1 [^]
2	3	SALTRIO	URBANO	SALTRIO	14433	15120	687	E	1 [^]
2	3	SALTRIO - CLIVIO	EXTRAURBANO		15120	15517	397	C	1 [^]
2	3	CLIVIO	URBANO	CLIVIO	15517	16396	879	E	1 [^]
2	3 dir.	CLIVIO	EXTRAURBANO		0	1666	1666	F	2 [^]
2	3 dir.	CLIVIO	URBANO	CLIVIO	1666	2640	974	F	2 [^]
2	3 U 1	CLIVIO	URBANO	GAGGIOLO	0	300	300	E	1 [^]
2	3 U 2	CLIVIO	URBANO	CLIVIO	0	250	250	F	2 [^]
5	4	ANGERA	URBANO	ANGERA	0	3663	3663	F	2 [^]
5	4	RANCO	URBANO	RANCO	3663	5575	1912	F	2 [^]
5	4	RANCO	EXTRAURBANO		5575	6608	1033	F	2 [^]

ZONA	S.P.n.	Comune	Tratto	centro abitato	da Km	a Km	estesa	CATEGORIA	CLASSE TARIFFARIA
1	5	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	URBANO	MACCAGNO - VEDDO - CAVIGGIA	0	3004	3004	F	2^
1	5	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	EXTRAURBANO		3004	4748	1744	F	2^
1	5	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	URBANO	GARABIOLO	4748	5250	502	F	2^
1	5	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	EXTRAURBANO		5250	5950	700	F	2^
1	5	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	URBANO	CADERO	5950	6460	510	F	2^
1	5	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	EXTRAURBANO		6460	9863	3403	F	2^
1	5	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	EXTRAURBANO		10575	11335	760	F	2^
1	5	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	URBANO	ARMIO	11335	12345	1010	F	2^
1	5	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	EXTRAURBANO		12345	13080	735	F	2^
1	5	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	URBANO	LOZZO	13080	13600	520	F	2^
1	5	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	EXTRAURBANO		13600	14150	550	F	2^
1	5	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	URBANO	BIEGNO	14150	14960	810	F	2^
1	5	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	EXTRAURBANO		14960	16234	1274	F	2^
1	5 dir.	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	URBANO	ARMIO	0	815	815	F	2^
1	5 dir.	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	EXTRAURBANO		815	7005	6190	F	2^
1	6	LUINO	EXTRAURBANO		0	1000	1000	F	2^
1	6	DUMENZA	EXTRAURBANO		1000	2137	1137	F	2^
1	6	DUMENZA	URBANO	DUMENZA	2137	3087	950	F	2^
1	6	DUMENZA	EXTRAURBANO		3087	3557	470	F	2^
1	6	DUMENZA	URBANO	RUNO - STIVIGLIANO	3557	4313	756	F	2^
1	6	DUMENZA	EXTRAURBANO		4313	4778	465	F	2^
1	6	DUMENZA	URBANO	DUE COSSANI	4778	5511	733	F	2^
1	6	DUMENZA - CURIGLIA con MONTEVIASCO	EXTRAURBANO		5511	11208	5697	F	2^
1	6	CURIGLIA con MONTEVIASCO	URBANO	CURIGLIA	11208	11658	450	F	2^
1	6	CURIGLIA con MONTEVIASCO	EXTRAURBANO		11658	13663	2005	F	2^
1	6 dir.	LUINO	EXTRAURBANO		0	2272	2272	C	1^
1	6 dir. 1	DUMENZA	URBANO	DUE COSSANI	0	190	190	F	2^
1	6 dir. 1	DUMENZA - AGRA	EXTRAURBANO		190	1270	1080	F	2^
1	6 dir. 1	AGRA	URBANO	AGRA	1270	1455	185	F	2^
6	7	CASALZUIGNO - CUVEGLIO	EXTRAURBANO		0	3289	3289	F	2^
6	7	CASALZUIGNO	URBANO	ARCUMEGGIA	3289	4026	737	F	2^
6	7	CASALZUIGNO - CASTELVECCANA	EXTRAURBANO		4026	10744	6718	F	2^
6	7	CASTELVECCANA	URBANO	NASCA	10744	11161	417	F	2^
6	8	CITTIGLIO	URBANO	CITTIGLIO	0	1042	1042	F	2^
6	8	CASTELVECCANA	EXTRAURBANO		1042	13860	12818	F	2^
2	9	BISUSCHIO	URBANO	BISUSCHIO	0	1757	1757	E	1^
2	9	BISUSCHIO, VIGGIU	EXTRAURBANO		1757	3636	1879	C	1^
2	9	VIGGIU	URBANO	VIGGIU	3636	4328	692	F	2^
2	9	VIGGIU	URBANO	VIGGIU	4328	4941	613	F	2^
2	9	SALTRIO	URBANO	SALTRIO	4941	6422	1481	F	2^
2	9 dir.	VIGGIU, SALTRIO	EXTRAURBANO		0	1420	1420	C	1^
2	11	RANCIO VALCUVIA	URBANO	RANCIO VALCUVIA	0	256	256	F	2^
2	11	RANCIO VALCUVIA - MASCIAGO PRIMO	EXTRAURBANO		256	1647	1391	F	2^
2	11	MASCIAGO PRIMO	URBANO	MASCIAGO PRIMO	1647	2411	764	F	2^
2	11	MASCIAGO PRIMO - BEDERO VALCUVIA	EXTRAURBANO		2411	3456	1045	F	2^
2	11	BEDERO VALCUVIA	URBANO	BEDERO VALCUVIA	3456	4640	1184	F	2^
2	11	BEDERO VALCUVIA - VALGANNA	EXTRAURBANO		4640	6542	1902	F	2^
2	11	VALGANNA	URBANO	GANNA	6542	7146	604	F	2^
2	11 dir.	BEDERO VALCUVIA	URBANO	BEDERO VALCUVIA	0	150	150	F	2^

ZONA	S.P.n.	Comune	Tratto	centro abitato	da Km	a Km	estesa	CATEGORIA	CLASSE TARIFFARIA
3	12	CAIRATE	EXTRAURBANO		0	1335	1335	C	1^
3	12	CAIRATE	URBANO	CAIRATE - BOLLADELLO	1335	4495	3160	E	1^
3	13	BUSTO ARSIZIO	EXTRAURBANO		0	800	800	C	1^
3	13	BUSTO ARSIZIO	EXTRAURBANO		2505	3220	715	C	1^
4	14 dir.	LONATE POZZOLO	EXTRAURBANO		0	2808	2808	F	2^
4	15	CARDANO AL CAMPO	EXTRAURBANO		2580	3287	707	F	2^
3	16	ORIGGIO	URBANO	ORIGGIO	0	1067	1067	E	1^
3	16	ORIGGIO	EXTRAURBANO		1067	1741	674	C	1^
4	17	VARESE, BUGUGGIATE	EXTRAURBANO		680	1315	635	C	1^
4	17	BUGUGGIATE	URBANO	BUGUGGIATE	1315	2248	933	E	1^
4	17	AZZATE	URBANO	AZZATE	2248	4150	1902	E	1^
4	17	DAVERIO	URBANO	DAVERIO	4150	5688	1538	E	1^
4	17	CROSIO DELLA VALLE	URBANO	CROSIO DELLA VALLE	5688	6430	742	E	1^
4	17	CROSIO della VALLE - MORNAGO	EXTRAURBANO		6430	7437	1007	C	1^
4	17	MORNAGO	URBANO	MORNAGO	7437	9699	2262	E	1^
4	17	MORNAGO - VERGIATE	EXTRAURBANO		9699	12654	2955	C	1^
4	17	VERGIATE	URBANO	VERGIATE	12654	14370	1716	E	1^
5	18	BARDELLO	URBANO	BARDELLO	0	1007	1007	F	2^
5	18	BARDELLO	EXTRAURBANO		1007	1283	276	C	1^
5	18	BIANDRONNO	URBANO	BIANDRONNO - CASSINETTA	1283	5576	4293	E	1^
5	18	BIANDRONNO	EXTRAURBANO		5576	5676	100	C	1^
5	18	TRAVEDONA MONATE	URBANO	VILLAGGIO IGNIS	5676	5810	134	E	1^
5	18	TERNATE	URBANO	TERNATE	5810	7874	2064	E	1^
5	18	TERNATE - VARANO BORCHI - VERGIATE	EXTRAURBANO		7874	11155	3281	C	1^
5	18	VERGIATE	URBANO	CORGENO - VERGIATE	11155	14830	3675	E	1^
5	18 dir.	BARDELLO	URBANO	BARDELLO	0	472	472	F	2^
5	18 dir.	BARDELLO - BREGANO	EXTRAURBANO		472	1041	569	F	2^
5	18 dir.	BREGANO	URBANO	BREGANO	1041	1774	733	F	2^
3	19	TRADATE	EXTRAURBANO		0	4310	4310	F	2^
3	19	GORLA MAGGIORE	EXTRAURBANO		6420	8728	2308	C	1^
3	19	GORLA MAGGIORE	URBANO	GORLA MAGGIORE	8728	10828	2100	E	1^
3	19	GORLA MINORE	EXTRAURBANO		10828	13194	2366	C	1^
3	19	GORLA MINORE	URBANO	GORLA MINORE	13194	13596	402	E	1^
3	19	MARNATE	EXTRAURBANO		13596	14450	854	C	1^
3	19	MARNATE	URBANO	NIZZOLINA	14450	15416	966	E	1^
3	20	GAZZADA SCHIANNO	URBANO	GAZZADA	0	485	485	E	1^
3	20	GAZZADA SCHIANNO	EXTRAURBANO		485	623	138	C	1^
3	20	MORAZZONE	URBANO	MORAZZONE	623	3067	2444	E	1^
3	20	CARONNO VARESINO	URBANO	CARONNO VARESINO	3067	3406	339	E	1^
3	20	CARONNO VARESINO	EXTRAURBANO		3406	5500	2094	C	1^
3	20	CARONNO VARESINO	URBANO	CARONNO VARESINO	3406	5500	2094	E	1^
3	20	CARNAGO	URBANO	CARNAGO	5783	8201	2418	E	1^
3	20	SOLBIATE ARNO	URBANO	SOLBIATE ARNO	8201	8845	644	E	1^
4	20	SOLBIATE ARNO	URBANO	SOLBIATE ARNO	8845	9740	895	E	1^
4	20	OGGIONA con SANTO STEFANO	URBANO	OGGIONA con SANTO STEFANO	9740	11340	1600	E	1^
3	20	- BUSTO ARSIZIO	EXTRAURBANO		16805	19630	2825	C	1^
3	20 dir.	CARNAGO	URBANO	CARNAGO	0	603	603	E	1^
3	20 dir.	CARNAGO, CASTELSEPRIO	EXTRAURBANO		603	2750	2147	C	1^
3	20 dir.	CASTELSEPRIO	URBANO	CASTELSEPRIO	2750	2910	160	E	1^
4	20 dir.1	OGGIONA con SANTO STEFANO	URBANO	OGGIONA con SANTO STEFANO	0	382	382	E	1^

ZONA	S.P.n.	Comune	Tratto	centro abitato	da Km	a Km	estesa	CATEGORIA	CLASSE TARIFFARIA
4	20 dir.1	CAVARIA con PREMEZZO	URBANO	CAVARIA con PREMEZZO	382	700	318	E	1^
3	20 dir. 2	CASTELSEPRIO	URBANO	CASTELSEPRIO	0	553	553	E	1^
3	21	CISLAGO	EXTRAURBANO		1229	3339	2110	C	1^
3	21	GORLA MINORE	URBANO	GORLA MINORE	3339	5983	2644	E	1^
3	233B	CISLAGO	EXTRAURBANO		0	1070	1070	C	1^
3	22	SOLBIATE OLONA	URBANO	SOLBIATE OLONA	640	2180	1540	E	1^
3	22	SOLBIATE OLONA - OLGiate OLONA	EXTRAURBANO		2180	2820	640	C	1^
1	23	CUGLIATE FABIASCO	URBANO	CUGLIATE FABIASCO	0	1275	1275	E	1^
1	23	CUGLIATE FABIASCO	URBANO	CUGLIATE FABIASCO	1275	1580	305	F	2^
1	23	VALTRAVAGLIA	EXTRAURBANO		1580	13143	11563	F	2^
1	23	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	URBANO	MONTEGRINO	13143	13746	603	F	2^
1	23	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	URBANO	MONTEGRINO	13746	14503	757	E	1^
1	23	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA - LUINO	EXTRAURBANO		14503	17317	2814	C	1^
1	23 dir.	GRANTOLA	URBANO	GRANTOLA	0	824	824	F	2^
1	23 dir.	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	EXTRAURBANO		824	2356	1532	F	2^
1	23 dir.	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	URBANO	MONTEGRINO	2356	5202	2846	F	2^
3	25	UBOLDO	EXTRAURBANO		0	1050	1050	C	1^
4	26	ALBIZZATE	EXTRAURBANO		0	60	60	C	1^
4	26	ALBIZZATE	URBANO	ALBIZZATE	60	630	570	E	1^
4	26	ALBIZZATE - JERAGO con ORAGO	EXTRAURBANO		630	3012	2382	C	1^
4	26	JERAGO con ORAGO	URBANO	JERAGO con ORAGO	3012	4210	1198	E	1^
4	26	JERAGO con ORAGO - BESNATE	EXTRAURBANO		4210	4759	549	C	1^
4	26	BESNATE	URBANO	BESNATE	4759	7061	2302	E	1^
4	26	BESNATE - GALLARATE	EXTRAURBANO		7061	8373	1312	C	1^
4	26 U 1	ALBIZZATE	EXTRAURBANO		0	48	48	C	1^
4	26 U 2	ALBIZZATE	EXTRAURBANO		0	100	100	C	1^
4	27	SOMMA LOMBARDO - GOLASECCA	EXTRAURBANO		0	1331	1331	C	1^
4	27	GOLASECCA	URBANO	GOLASECCA	1331	3087	1756	E	1^
4	27	GOLASECCA	EXTRAURBANO		3087	4181	1094	C	1^
4	28	CARDANO AL CAMPO - SAMARATE	EXTRAURBANO		0	1540	1540	C	1^
4	28	CARDANO AL CAMPO - SAMARATE	EXTRAURBANO		1540	2512	972	F	2^
4	28	FERNO	URBANO	FERNO	2512	2721	209	F	2^
2	29	BISUSCHIO	URBANO	BISUSCHIO	0	1604	1604	F	2^
2	29	CUASSO AL MONTE	URBANO	CUASSO AL PIANO	1604	3069	1465	F	2^
2	29	CUASSO AL MONTE	EXTRAURBANO		3069	4648	1579	F	2^
2	29	CUASSO AL MONTE	URBANO	BORGNANA	4648	5253	605	F	2^
2	29	CUASSO AL MONTE	EXTRAURBANO		5253	5505	252	F	2^
2	29	CUASSO AL MONTE	URBANO	CUASSO AL MONTE - CAVAGNANO	5505	7642	2137	F	2^
2	29	CUASSO AL MONTE	EXTRAURBANO		7642	10487	2845	F	2^
2	29	CUASSO AL MONTE	URBANO	ALPE TEDESCO	10487	10803	316	F	2^
2	29	CUASSO AL MONTE - VALGANNA	EXTRAURBANO		10803	15474	4671	F	2^
2	29	VALGANNA	URBANO	GANNA	15474	15628	154	F	2^
2	29 dir.	CUASSO AL MONTE	URBANO	BORGNANA	0	480	480	F	2^
2	29 dir.	CUASSO AL MONTE - PORTO CERESIO	EXTRAURBANO		480	2072	1592	F	2^
2	29 dir. 1	CUASSO AL MONTE	EXTRAURBANO		0	625	625	F	2^
1	30	CADEGLIANO VICONAGO	URBANO	CADEGLIANO VICONAGO	0	1853	1853	F	2^
1	30	MARCHIROLO	URBANO	MARCHIROLO	1853	3562	1709	F	2^
1	30	CUGLIATE FABIASCO	URBANO	CUGLIATE FABIASCO	3562	4282	720	F	2^
2	30	CUGLIATE FABIASCO	URBANO	CUGLIATE FABIASCO	4282	4459	177	F	2^
2	30	CUGLIATE FABIASCO - CUNARDO	EXTRAURBANO		4459	5077	618	F	2^

ZONA	S.P.n.	Comune	Tratto	centro abitato	da Km	a Km	estesa	CATEGORIA	CLASSE TARIFFARIA
2	30	CUNARDO	URBANO	CUNARDO	5077	6765	1688	F	2^
2	30	CUNARDO - FERRERA di VARESE	EXTRAURBANO		6765	7134	369	F	2^
2	30	FERRERA di VARESE	URBANO	FERRERA di VARESE	7134	8348	1214	F	2^
2	30	FERRERA di VARESE	EXTRAURBANO		8348	9196	848	F	2^
1	31	GERMIGNAGA	URBANO	GERMIGNAGA	0	1527	1527	F	2^
1	31	BREZZO di BEDERO	URBANO	BREZZO di BEDERO	2050	4290	2240	F	2^
1	31	PORTO VALTRAVAGLIA	URBANO	MUCENO - DOMO	4290	6701	2411	F	2^
1	31	CASTELVECCANA	URBANO	NASCA - PESSINA	6701	8441	1740	F	2^
5	32	LAVENO MOMBELLO	URBANO	LAVENO - MOMBELLO	0	3180	3180	E	1^
5	32	LAVENO MOMBELLO - SANGIANO	EXTRAURBANO		3180	3613	433	F	2^
5	32	SANGIANO	URBANO	SANGIANO	3613	5841	2228	F	2^
5	32	SANGIANO - LEGGIUNO - MONVALLE	EXTRAURBANO		5841	6828	987	F	2^
5	32	MONVALLE	URBANO	MONVALLE	6828	7707	879	F	2^
5	32	MONVALLE - BESOZZO	EXTRAURBANO		7707	8249	542	F	2^
5	32	BESOZZO	URBANO	BOGNO	8249	8825	576	F	2^
5	32	BREBBIA	EXTRAURBANO		8825	9502	677	F	2^
5	32	BREBBIA	URBANO	BREBBIA	9502	11330	1828	F	2^
5	32	BREBBIA - TRAVEDONA MONATE	EXTRAURBANO		11330	13988	2658	F	2^
5	32	TRAVEDONA MONATE	URBANO	TRAVEDONA	13988	14322	334	E	1^
5	32 dir.	SANGIANO	URBANO	SANGIANO	0	376	376	F	2^
5	32 dir.	SANGIANO - LEGGIUNO	EXTRAURBANO		376	591	215	F	2^
5	32 dir.	LEGGIUNO	URBANO	LEGGIUNO	591	2103	1512	F	2^
5	32 dir. 1	SANGIANO	URBANO	SANGIANO	0	326	326	F	2^
5	32 dir. 1	CARAVATE	URBANO	CARAVATE	326	3357	3031	F	2^
5	32 dir. 1	GEMONIO	URBANO	GEMONIO	3357	3491	134	F	2^
5	33	ISPRA	EXTRAURBANO		0	924	924	F	2^
5	33	ISPRA	URBANO	BARZA	924	1392	468	F	2^
5	33	ISPRA - CADREZZATE con OSMATE	EXTRAURBANO		1392	2154	762	F	2^
5	33	CADREZZATE con OSMATE	URBANO	CADREZZATE - OSMATE	2154	4440	2286	F	2^
5	33	CADREZZATE con OSMATE - COMABBIO	EXTRAURBANO		4440	5703	1263	F	2^
5	33	COMABBIO	URBANO	COMABBIO	5703	6990	1287	F	2^
5	33	COMABBIO	URBANO	COMABBIO	6990	7245	255	F	2^
5	33	TERNATE	EXTRAURBANO		6990	7245	255	F	2^
5	33	TERNATE	EXTRAURBANO		7245	7414	169	F	2^
5	33	TERNATE	URBANO	TERNATE	7414	9810	2396	F	2^
4	34	SOLBIATE ARNO	URBANO	SOLBIATE ARNO	0	297	297	E	1^
4	34	SOLBIATE ARNO	EXTRAURBANO		297	1297	1000	C	1^
4	34	SOLBIATE ARNO	URBANO	SOLBIATE ARNO	1297	2477	1180	E	1^
4	34	ALBIZZATE	URBANO	ALBIZZATE	2477	2645	168	E	1^
4	34	ALBIZZATE	EXTRAURBANO		2645	3230	585	C	1^
4	34	ALBIZZATE	URBANO	ALBIZZATE	3230	3500	270	E	1^
4	34	ALBIZZATE	EXTRAURBANO		3500	4362	862	C	1^
4	34	SUMIRAGO	EXTRAURBANO		4362	5571	1209	F	2^
4	34	MORNAGO	URBANO	MORNAGO	8717	9000	283	F	2^
4	34	MORNAGO	EXTRAURBANO		9000	10381	1381	F	2^
4	34	MORNAGO	URBANO	VINAGO - CRUGNOLA	10381	11648	1267	F	2^
4	34	MORNAGO - BESNATE	EXTRAURBANO		11648	13906	2258	F	2^
4	34	BESNATE	URBANO	BESNATE	13906	14550	644	E	1^
4	34 dir.	MORNAGO	EXTRAURBANO		0	675	675	F	2^
5	35	BARDELLO	URBANO	BARDELLO	0	325	325	F	2^

ZONA	S.P.n.	Comune	Tratto	centro abitato	da Km	a Km	estesa	CATEGORIA	CLASSE TARIFFARIA
5	35	BARDELLO - BREGANO - MALGESSO	EXTRAURBANO		325	516	191	F	2^
5	35	MALGESSO	URBANO	MALGESSO	516	2440	1924	F	2^
5	35	MALGESSO	EXTRAURBANO		2440	2681	241	F	2^
5	35	BREBBIA	EXTRAURBANO		2681	3098	417	F	2^
5	35	ISPRA	URBANO	BREBBIA	3098	3692	594	F	2^
5	36	CADREZZATE con OSMATE	EXTRAURBANO		1184	2091	907	C	1^
5	36	CADREZZATE con OSMATE	URBANO	CADREZZATE	2091	3549	1458	E	1^
5	36	TRAVEDONA MONATE	EXTRAURBANO		3549	4381	832	C	1^
5	36	TRAVEDONA MONATE	URBANO	TRAVEDONA MONATE	4381	6203	1822	E	1^
5	36	TRAVEDONA MONATE	EXTRAURBANO		6203	7390	1187	C	1^
5	36	TRAVEDONA MONATE	URBANO	VILLAGGIO IGNIS	7390	8054	664	E	1^
5	36	BIANDRONNO	URBANO	CASSINETTA	8054	8496	442	E	1^
5	36	BIANDRONNO - CAZZAGO BRABBIA	EXTRAURBANO		8496	9869	1373	C	1^
5	36	CAZZAGO BRABBIA	URBANO	CAZZAGO BRABBIA	9869	11269	1400	E	1^
5	36	BODIO LOMNAGO	URBANO	BODIO LOMNAGO	11269	12730	1461	E	1^
5	36	BODIO LOMNAGO	URBANO	BODIO LOMNAGO	12730	12860	130	E	1^
5	36	GALLIATE LOMBARDO	EXTRAURBANO		12730	12860	130	C	1^
5	36	BUGUGGIATE	EXTRAURBANO		12860	16025	3165	C	1^
5	36 U 1	BUGUGGIATE	EXTRAURBANO		0	210		C	1^
3	37	GORLA MAGGIORE	URBANO	GORLA MAGGIORE	0	755	755	E	1^
3	37	GORLA MAGGIORE	EXTRAURBANO		755	2140	1385	C	1^
4	38	LONATE POZZOLO	EXTRAURBANO		2000	2950	950	C	1^
6	39	COCQUIO TREVISAGO	URBANO	COCQUIO TREVISAGO	0	1078	1078	E	1^
6	39	COCQUIO TREVISAGO	EXTRAURBANO		1078	2132	1054	C	1^
6	39	COCQUIO TREVISAGO	URBANO	CALDANA	2132	3450	1318	E	1^
6	39	COCQUIO TREVISAGO - AZZIO - ORINO	EXTRAURBANO		3450	4630	1180	C	1^
6	39	ORINO	URBANO	ORINO	4630	5318	688	E	1^
4	40	LONATE POZZOLO	EXTRAURBANO		3173	4878	1705	C	1^
2	41	VALGANNA	URBANO	GHIRLA	0	885	885	F	2^
2	41	FABIASCO - MARZIO	EXTRAURBANO		885	4374	3489	F	2^
2	41	MARZIO	URBANO	MARZIO	4374	5355	981	F	2^
2	41	MARZIO - BRUSIMPIANO	EXTRAURBANO		5355	8080	2725	F	2^
2	41	BRUSIMPIANO	URBANO	ARDENA	8080	9050	970	F	2^
2	41	BRUSIMPIANO	EXTRAURBANO		9050	10550	1500	F	2^
2	41	BRUSIMPIANO	URBANO	BRUSIMPIANO	10550	11385	835	F	2^
2	42	LOZZA	URBANO	LOZZA	0	1724	1724	F	2^
2	42	LOZZA	EXTRAURBANO		1724	1775	51	C	1^
3	42	LOZZA - CASTIGLIONE OLONA	EXTRAURBANO		1775	2877	1102	C	1^
3	42	CASTIGLIONE OLONA	URBANO	CASTIGLIONE OLONA - GORNATE SUPERIORE	2877	5303	2426	F	2^
3	42	CASTIGLIONE OLONA	EXTRAURBANO		5303	5919	616	F	2^
3	42	GORNATE OLONA	URBANO	GORNATE OLONA	5919	6350	431	F	2^
3	42	GORNATE OLONA	URBANO	GORNATE OLONA	6720	7391	671	F	2^
3	42	GORNATE OLONA	EXTRAURBANO		7391	7935	544	F	2^
3	42	GORNATE OLONA	URBANO	TORBA	7935	8285	350	F	2^
3	42	GORNATE OLONA - CASTELSEPRIO	EXTRAURBANO		8285	9344	1059	F	2^
3	42	CASTELSEPRIO	URBANO	CASTELSEPRIO	9344	9704	360	F	2^
3	42	CASTELSEPRIO	URBANO	CASTELSEPRIO	10653	11120	467	E	1^
3	42	CAIRATE	EXTRAURBANO		11120	12070	950	C	1^
3	42	CAIRATE	URBANO	CAIRATE	12070	12706	636	E	1^
3	42 dir.	GORNATE OLONA	EXTRAURBANO		0	640	640	F	2^

ZONA	S.P.n.	Comune	Tratto	centro abitato	da Km	a Km	estesa	CATEGORIA	CLASSE TARIFFARIA
3	42 dir.	GORNATE OLONA	URBANO	CASCINA BICICCERA	640	1251	611	F	2^
3	42 dir.	CASTIGLIONE OLONA	URBANO	CASTIGLIONE OLONA	1251	2036	785	F	2^
3	42 dir.1	GORNATE OLONA	URBANO	GORNATE OLONA	0	605	605	E	1^
2	43	VALGANNA	URBANO	GHIRLA	0	50	50	E	1^
2	43	VALGANNA - CUNARDO	EXTRAURBANO		50	864	814	C	1^
2	43	CUNARDO - GRANTOLA	EXTRAURBANO		3152	5296	2144	C	1^
2	43	GRANTOLA	URBANO	GRANTOLA	5296	6173	877	E	1^
2	43	MESENZANA	URBANO	MESENZANA	6173	6374	201	E	1^
1	43	MESENZANA	URBANO	MESENZANA	6374	7731	1357	E	1^
1	43	MESENZANA - BRISSAGO VALTRAVAGLIA	EXTRAURBANO		7731	8774	1043	F	2^
1	43	BRISSAGO VALTRAVAGLIA	URBANO	BRISSAGO VALTRAVAGLIA	8774	8872	98	F	2^
1	43	BRISSAGO VALTRAVAGLIA	EXTRAURBANO		8872	10362	1490	F	2^
1	43	BRISSAGO VALTRAVAGLIA	URBANO	ROGGIANO	10362	10810	448	F	2^
1	43	BEDERO	EXTRAURBANO		10810	13714	2904	F	2^
1	43	BREZZO di BEDERO	URBANO	BREZZO di BEDERO	13714	14102	388	F	2^
1	43 dir.	BRISSAGO VALTRAVAGLIA	URBANO	BRISSAGO VALTRAVAGLIA	0	382	382	F	2^
1	43 dir.	BRISSAGO VALTRAVAGLIA	EXTRAURBANO		382	1615	1233	F	2^
1	43 dir.	BRISSAGO VALTRAVAGLIA	URBANO	ROGGIANO	1615	2150	535	F	2^
4	44	GALLIATE LOMBARDO	EXTRAURBANO		0	809	809	F	2^
4	44	GALLIATE LOMBARDO	URBANO	GALLIATE LOMBARDO	809	1951	1142	F	2^
4	44	GALLIATE LOMBARDO	EXTRAURBANO		1951	2467	516	F	2^
4	44	BODIO LOMNAGO	URBANO	LOMNAGO	2467	4548	2081	F	2^
4	44	CASALE LITTA	EXTRAURBANO		4548	5699	1151	F	2^
4	44	CASALE LITTA	URBANO	TORDERA	5699	6878	1179	F	2^
4	44	CASALE LITTA	EXTRAURBANO		6878	7978	1100	F	2^
4	44	CASALE LITTA	URBANO	VILLADOSIA	7978	9246	1268	F	2^
4	44	VERGIATE	URBANO	CIMBRO	9246	13377	4131	F	2^
6	45	BRINZIO	URBANO	BRINZIO	0	717	717	E	1^
6	45	BRINZIO - CASTELLO CABIAGLIO	EXTRAURBANO		717	3200	2483	C	1^
6	45	CASTELLO CABIAGLIO	URBANO	CASTELLO CABIAGLIO	3200	3841	641	E	1^
6	45	CASTELLO CABIAGLIO - CUVIO - ORINO	EXTRAURBANO		3841	6712	2871	C	1^
6	45	ORINO	URBANO	ORINO	6712	7698	986	E	1^
6	45	AZZIO	URBANO	AZZIO	7698	8823	1125	E	1^
6	45	AZZIO	URBANO	AZZIO	8823	8928	105	E	1^
6	45	GEMONIO	EXTRAURBANO		8823	8928	105	C	1^
6	45	GEMONIO	EXTRAURBANO		8928	10207	1279	C	1^
6	45	GEMONIO	URBANO	GEMONIO	10207	11640	1433	E	1^
6	45 dir.	CUVIO	URBANO	COMACCHIO	0	285	285	E	1^
6	45 dir.	ORINO - CUVIO	EXTRAURBANO		285	1255	970	C	1^
6	45 dir. 1	AZZIO	URBANO	AZZIO	0	671	671	E	1^
6	45 dir. 1	AZZIO	EXTRAURBANO		671	824	153	C	1^
6	45 dir. 1	CUVIO	URBANO	COMACCHIO	671	824	153	E	1^
6	45 dir. 1	CUVIO	URBANO	COMACCHIO	824	999	175	E	1^
6	45 dir. 1	CUVIO	EXTRAURBANO		999	1757	758	C	1^
6	45 dir. 1	CUVIO	URBANO	CUVIO	1757	2945	1188	E	1^
6	45 dir. 1	CUVEGLIO	URBANO	CUVEGLIO	2945	3231	286	E	1^
6	45 dir. 2	CUVEGLIO	URBANO	CUVEGLIO	0	527	527	F	2^
6	45 dir. 2	CUVEGLIO, DUNO	EXTRAURBANO		527	2475	1948	F	2^
6	45 dir. 2	DUNO	URBANO	DUNO	2475	4111	1636	F	2^
3	46	MALNATE - VEDANO OLONA	EXTRAURBANO		1375	2126	751	C	1^

ZONA	S.P.n.	Comune	Tratto	centro abitato	da Km	a Km	estesa	CATEGORIA	CLASSE TARIFFARIA
3	46	VEDANO OLONA	URBANO	VEDANO OLONA	2126	4470	2344	E	1^
3	46	VENEGONO SUPERIORE	URBANO	VENEGONO SUPERIORE	4470	5308	838	F	2^
3	46	VENEGONO INFERIORE	URBANO	VENEGONO INFERIORE	5308	7000	1692	F	2^
3	46	TRADATE	EXTRAURBANO		7000	7100	100	F	2^
3	46 dir.	VENEGONO SUPERIORE	URBANO	VENEGONO SUPERIORE	0	400	400	F	2^
3	46 dir.	CASTIGLIONE OLONA	URBANO	CASTIGLIONE OLONA	620	1380	760	F	2^
4	46 dir.	CASTIGLIONE OLONA	URBANO	CASTIGLIONE OLONA	1380	2504	1124	E	1^
3	46 dir.	CASTIGLIONE OLONA	EXTRAURBANO		2504	3070	566	C	1^
3	46 dir.	CASTIGLIONE OLONA	URBANO	CASTIGLIONE OLONA	3070	3420	350	E	1^
4	47	VERGIATE	EXTRAURBANO		0	3545	3545	C	1^
5	48	ANGERA	URBANO	ANGERA	0	909	909	E	1^
5	48	TAINO	URBANO	TAINO	909	3700	2791	E	1^
5	48	TAINO - SESTO CALENDE	EXTRAURBANO		3700	5975	2275	C	1^
4	49	GAZZADA SCHIANNO	URBANO	GAZZADA	0	324	324	E	1^
4	49	BRUNELLO	URBANO	BRUNELLO	324	2378	2054	F	2^
4	49	BRUNELLO - SUMIRAGO	EXTRAURBANO		2378	3121	743	F	2^
4	49	SUMIRAGO	URBANO	CAIDATE	3121	4232	1111	F	2^
4	49	SUMIRAGO	EXTRAURBANO		4232	5007	775	F	2^
4	49	SUMIRAGO	URBANO	SUMIRAGO - MENZAGO	5007	6630	1623	F	2^
4	49	SUMIRAGO - JERAGO con ORAGO	EXTRAURBANO		6630	8884	2254	F	2^
4	49	BESNATE - ARSAGO SEPRIO	EXTRAURBANO		8884	11470	2586	C	1^
6	50	GAVIRATE	URBANO	GAVIRATE	0	1390	1390	E	1^
6	50	BARDELLO	URBANO	BARDELLO	1390	2106	716	E	1^
5	50	BARDELLO	URBANO	BARDELLO	2106	2348	242	E	1^
5	50	BESOZZO	URBANO	OLGINASIO	2106	2348	242	E	1^
5	50	BESOZZO	URBANO	OLGINASIO - BESOZZO	2348	5550	3202	E	1^
5	50	BREBBIA	URBANO	BREBBIA	5550	8773	3223	E	1^
5	50	ISPRA	URBANO	ISPRA	8773	9585	812	E	1^
6	50 dir.	GAVIRATE - BESOZZO	EXTRAURBANO		0	439	439	C	1^
4	52	TICINO, SOMMA LOMBARDO	EXTRAURBANO		771	7920	7149	C	1^
5	53	CAZZAGO BRABBIA	URBANO	CAZZAGO BRABBIA	0	393	393	F	2^
5	53	INARZO	URBANO	INARZO	393	1622	1229	F	2^
5	53	INARZO	EXTRAURBANO		1622	1958	336	F	2^
5	53	CASALE LITTA	URBANO	BERNATE	1958	2760	802	F	2^
5	53	CASALE LITTA - VARANO BORGHI	EXTRAURBANO		2760	4846	2086	F	2^
5	53	VARANO BORGHI	URBANO	VARANO BORGHI	4846	5304	458	F	2^
2	57	GAZZADA SCHIANNO, LOZZA	EXTRAURBANO		1150	4900	3750	C	1^
2	57	LOZZA	URBANO	LOZZA	4900	5234	334	E	1^
1	58	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	URBANO	PINO	0	310	310	F	2^
1	58	TRONZANO LAGO MAGGIORE	URBANO	TRONZANO	310	2134	1824	F	2^
1	58	MACCAGNO	EXTRAURBANO		2134	3974	1840	F	2^
1	58	TRONZANO LAGO MAGGIORE	URBANO	BASSANO	3974	4467	493	F	2^
1	58 dir.	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	URBANO	PINO	0	920	920	F	2^
3	60	VEDANO OLONA	URBANO	VEDANO OLONA	0	790	790	E	1^
3	60	VEDANO OLONA	EXTRAURBANO		790	1220	430	C	1^
6	62	VARESE - BRINZIO	EXTRAURBANO		2583	4832	2249	C	1^
6	62	BRINZIO	URBANO	BRINZIO	4832	5994	1162	E	1^
6	62	BRINZIO - RANCIO VALCUVIA	EXTRAURBANO		5994	10550	4556	C	1^
6	62	RANCIO VALCUVIA	URBANO	RANCIO VALCUVIA	10550	11330	780	F	2^
6	62	RANCIO VALCUVIA	EXTRAURBANO		11330	11762	432	C	1^

ZONA	S.P.n.	Comune	Tratto	centro abitato	da Km	a Km	estesa	CATEGORIA	CLASSE TARIFFARIA
5	63	BREBBIA	URBANO	BREBBIA	0	952	952	F	2^
5	63	CADREZZATE con OSMATE	EXTRAURBANO		952	2614	1662	F	2^
5	63	CADREZZATE con OSMATE	URBANO	CADREZZATE	2614	3325	711	F	2^
3	65	VEDANO OLONA	URBANO	VEDANO OLONA	0	2425	2425	E	1^
3	66	GORNATE OLONA	URBANO	TORBA	0	818	818	F	2^
4	68	CASORATE SEMPIONE	URBANO	CASORATE SEMPIONE	803	1148	345	E	1^
4	68	CAMPO	EXTRAURBANO		1148	1954	806	C	1^
5	69	SESTO CALENDE - ANGERA	EXTRAURBANO		4567	5779	1212	C	1^
5	69	ANGERA	URBANO	ANGERA	5779	8697	2918	E	1^
5	69	RANCO	URBANO	UPONNE	8697	8930	233	E	1^
5	69	ANGERA	EXTRAURBANO		8697	8930	233	C	1^
5	69	RANCO - ANGERA - ISPRA	EXTRAURBANO		8930	12010	3080	C	1^
5	69	ISPRA	URBANO	ISPRA	12010	14000	1990	E	1^
5	69	ISPRA - BREBBIA - BESOZZO	EXTRAURBANO		14000	16440	2440	C	1^
5	69	MONVALLE	URBANO	MONVALLE	16440	17600	1160	F	2^
5	69	MONVALLE	EXTRAURBANO		17600	18617	1017	F	2^
5	69	LEGGIUNO	URBANO	AROLO - CELLINA - LEGGIUNO - RENC	18617	22553	3936	F	2^
5	69	LEGGIUNO	EXTRAURBANO		22553	22768	215	F	2^
5	69	LAVENO MOMBELLO	URBANO	CERRO	22768	24096	1328	F	2^
5	69	LAVENO MOMBELLO	EXTRAURBANO		24096	25850	1754	F	2^
5	69	LAVENO MOMBELLO	URBANO	LAVENO	25850	27107	1257	F	2^
6	69	LAVENO MOMBELLO	URBANO	LAVENO	27107	28265	1158	F	2^
6	69	LAVENO MOMBELLO - CASTELVECCANA	EXTRAURBANO		28265	33027	4762	F	2^
6	69	CASTELVECCANA	URBANO	PESSINA	33027	34454	1427	F	2^
1	69	CASTELVECCANA	URBANO	RONCHIANO	34454	35265	811	E	1^
1	69	PORTO VALTRAVAGLIA	URBANO	PORTO VALTRAVAGLIA	35265	38963	3698	E	1^
1	69	BREZZO di BEDERO	EXTRAURBANO		38963	41124	2161	C	1^
1	69	GERMIGNAGA	URBANO	GERMIGNAGA	41124	42625	1501	E	1^
3	233	ORIGGIO - SARONNO	EXTRAURBANO		20000	22450	2450	C	1^
3	233	SARONNO - GERENZANO	EXTRAURBANO		23500	23895	395	C	1^
3	233	CISLAGO	EXTRAURBANO		27308	27660	352	C	1^
3	233	TRADATE	EXTRAURBANO		38394	38750	356	C	1^
3	233	VENEGONO INFERIORE	URBANO	VENEGONO INFERIORE	38750	40451	1701	E	1^
3	233	CASTIGLIONE OLONA	URBANO	CASTIGLIONE OLONA	40451	43000	2549	E	1^
3	233	VEDANO OLONA	EXTRAURBANO		43000	43624	624	C	1^
2	233	VEDANO OLONA	EXTRAURBANO		43624	44725	1101	C	1^
2	233	LOZZA	URBANO	LOZZA	44725	45618	893	E	1^
2	233	VARESE	EXTRAURBANO		45618	46604	986	C	1^
6	394 dir.	CITTIGLIO	URBANO	CITTIGLIO	0	1942	1942	E	1^
6	394 dir.	CITTIGLIO - LAVENO MOMBELLO	EXTRAURBANO		1942	4100	2158	C	1^
6	394 dir.	LAVENO MOMBELLO	URBANO	LAVENO MOMBELLO	4100	4900	800	E	1^
3	31 bis	SARONNO	EXTRAURBANO		800	1920	1120	C	1^